ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

- A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan;
- U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi;
- A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
- CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante;
- CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini;
- S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava;
- S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO TREVISO, in rappresentanza territoriale del Sig. Pietro Scomparin;
- U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato

PREMESSO

- che, in data 15/12/2017, era stato sottoscritto l'Accordo territoriale, attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, indicato in epigrafe, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che tale accordo si riferiva, tra altri, ai Comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa;
- che, a mezzo PEC 18/12/2017, il predetto accordo veniva trasmesso a detti Comuni;
- che dal 30/01/2019 è stato istituito il Comune di Pieve del Grappa, con l'accorpamento dei Comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa;

Motion

Musi

- che, per tale ragione, le organizzazioni firmatarie ritengono necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Pieve del Grappa, in sostituzione di quello stipulato il 15 dicembre 2017;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 15 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal presente, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Pieve del Grappa.

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Pieve del Grappa.
- 2) Per l'intero territorio del Comune di Pieve del Grappa, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene individuata un'unica zona omogenea.

Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto, per la determinazione del relativo canone, le parti contraenti terranno conto degli elementi caratterizzanti ciascuna unità immobiliare.

- 3) Per la zona omogenea, come sopra individuata, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni (valore mq./annuo), come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione).
- 4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mg. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 60,01 e mg. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

Gave

Jan Jan

Musi

2

M

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione).
- 6) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 7) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.
- 8) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

- 11) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 1** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 12) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 sono tra essi cumulabili.
- 13) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 14) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia/o dei

fore

M

Hur

M

mail &

conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 2 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 3 (Attestazione bilaterale).

- 15) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del Comune di Pieve del Grappa.
- 16) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Pieve del Grappa, che -ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017- risulterebbe, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 6.882 (Crespano del Grappa 4.713 + Paderno del Grappa 2.169).
- 2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è liberamente definito dalle parti contraenti.
- 4) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 5) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
- 5.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- 5.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

M

Down

e Amo

- 6) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 5 del presente Titolo o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 7) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 8) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 2 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 3 (Attestazione bilaterale).
- 9) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del Comune di Pieve del Grappa.
- 10) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Pieve del Grappa che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è limitrofo a sede universitaria.

- 2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
- 3) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Jue

June V

MD

Musi

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mg. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 60,01 e mg. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

4) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione)

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

- 5) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.
- 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione).
- 7) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

- 8) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 9) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7 e 8 sono tra essi cumulabili.
- 10) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 11) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elemento oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Jane

Moder

Juan

M

L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 2 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 3 (Attestazione bilaterale).

12) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati anche in base ad appositi accordi integrativi tra la proprietà interessata e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, all'interno delle fasce di oscillazione, in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 5, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e, per quanto non specificatamente contemplato, si rinvia agli usi e alle convenzioni locali.

TITOLO F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato 4 (Modulo di richiesta) al presente Accordo.
- 2) Per l'attivazione ed adesione alla procedura di negoziazione, parte locatrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare firmatarie del presente accordo territoriale, mentre parte conduttrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni dei conduttori firmatarie del presente accordo territoriale.

pure

Thu

M

Ami

TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere ai Comuni di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere ai Comuni la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
- 4) Nel caso di mancata convocazione da parte dei Comuni e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 5) Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Fasce di oscillazione del canone

Allegato 2: Attestazione unilaterale

Allegato 3: Attestazione bilaterale

Allegato 4: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Treviso, 11 10 LUG. 2020

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del

Presidente Geom. Marcello Furlan

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del

Presidente Avv. Marzio Bolondi

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI -

TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto

CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE - TREVISO, in

persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante

Amor 8

CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini Reccesso Marini

S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI - TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott. spandlessandra Gava

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO - TREVISO, in rappresentanza territoriale del Sig. Pietro Scomparin

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO - TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

I valori sono espressi in EURO per MQ./ANNUO

1^ Subfascia		2^ Subfascia	3^ Subfascia		
DI F Car d	UNITA' IMMOBILIARE PARTICOLARI DOTAZIONI atterizzata dalla presenza i almeno 7 dei seguenti elementi di riferimento	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei seguenti elementi di riferimento	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti elementi di riferimento		
2. ir e for	mpianto di riscaldamento mpianto di condizionamento /o impianto pannelli otovoltaici mpianto allarme antintrusione /o portoncino blindato /o barra antintrusione ideocitofono e/o impianto di ideosorveglianza nità immobiliare in edificio otato di ascensore oppi servizi oppi vetri vetrocamera o controfinestre) errazza antina, soffitta o sottotetto arage o posto auto in uso sclusivo rea scoperta in uso esclusivo rea a verde e/o cortile in uso omune (min. mq. 20 per unità) ibbricato in edificio fino ad un assimo di 8 unità abitative	Impianto di riscaldamento impianto di condizionamento e/o impianto pannelli fotovoltaici impianto allarme antintrusione e/o portoncino blindato e/o barra antintrusione videocitofono e/o impianto di videosorveglianza unità immobiliare in edificio dotato di ascensore doppi servizi doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) terrazza cantina, soffitta o sottotetto garage o posto auto in uso esclusivo area scoperta in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	impianto di riscaldamento impianto di condizionamento e/o impianto pannelli fotovoltaici impianto allarme antintrusione e/o portoncino blindato e/o barra antintrusione videocitofono e/o impianto di videosorveglianza unità immobiliare in edificio dotato di ascensore doppi servizi doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) terrazza cantina, soffitta o sottotetto garage o posto auto in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative		

ANNO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE (1)

ZONA UNICA

DA 01/01/2006	DA €74,00	AD € 46,00	DA € 67,00	AD € 38,00	DA € 60,00	AD € 28,00
DA 1.1.1991 AL 31/12/2005	DA € 69,00	AD € 43,00	DA € 63,00	AD € 36,00	DA € 56,00	AD € 26,00
DA 1.1.1970 AL 31.12.90 compresi	DA € 58,00	AD € 36,00	DA € 53,00	AD € 29,00	DA € 44,00	AD € 21,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 52,00	AD € 29,00	DA € 42,00	AD € 21,00	DA € 33,00	AD € 15.00

(1) Qualora sull'immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell'anno di esecuzione di tali interventi, equiparandolo all'anno di costruzione o ristrutturazione.

N.B.: Per tutti gli immobili in classe energetica A e B i valori massimi, come sopra esposti, subiranno un aumento del 10%

MSacre

Ten Mos

ALLEGATO "2" (Attestazione unilaterale)

ATTESTAZIONE D	I RISPONDENZA <i>EX</i> D.M. 16/1	1/2017				
L'Organizzazione, firmataria de	ll'Accordo territoriale per il Comun	e di, depositato il				
, in persona di,						
	PREMESSO CHE					
il Sig						
Tutto ciò premesso, l'Organizzazione oggettivi dichiarati dal signor	, come sopra rappresentata	a, sulla base degli elementi				
	ATTESTA					
che i contenuti economici e normativi de dall'Accordo territoriale vigente per il Comun						
Il dichiarante	p. 1'C	Organizzazione (Mi				
	Ope (Den M				

ALLEGATO "3" (Attestazione bilaterale)

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione, in persona di, e l'Organizzazione, in persona di, firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di
PREMESSO CHE
A) il Sig
o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:
B) il Sig C.F.:
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni, come sopra rappresentate, sulla base degli elementi
oggettivi dichiarati dal signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTANO
che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, depositato in data
A) Il dichiarante p. l'Organizzazione p. l'Organizzazione
- Des
B) I dichiaranti p. l'Organizzazione p. l'Organizzazione
De De De

ALLEGATO "4" (Modulo di richiesta)

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/1/2017)

	nasidant-		<u> </u>	C.F.:
	residente	int con	mail	via/piazza
all 15 oxidately following go	II, SC.	, mi, cap	, man	cellulare
, co.	nduttore/locatore di	immobile sito all'in	ndirizzo di resid	enza sopra
indicato, ovvero in	via/pia	7778	adirizzo di resid	n.
indicato, ovvero in, sc, int, cap	, con contratto di	locazione abitativa:		
□ agevolato;				
□ transitorio;				
□ studenti universitari,				
\square libero, <i>ex</i> art. 2, comma 1, L.				
\square ex art. 23, D.L. 133/2014, cor	ne convertito in legge	e (c.d. Rent to buy);		
□ altro				
anttonomitto in data	/ i - t - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
sottoscritto in data//	/ e registrato in data	i// per	r la durata di	anni/mesi
con il locatore/conduttore S	resider	nte in		, C.F
	n sc	int can	al canone	mensile di
Euro	,,,	, m, cap	, ar canone	menone ar
avendo interesse ad avviare la	orocedura prevista da	all'articolode	l contratto di lo	cazione per
questioni inerenti:				I
☐ interpretazione del contratto;				
□ esecuzione del contratto;			\wedge	
\square attestazione della rispondenza	del contratto all'acc	ordo di riferimento;		^
□ canone di locazione;				
- canone ur locazione,			1/2	11 41
□ oneri accessori;				// ///
	scale sull'immobile;		X.	
□ oneri accessori;				
□ oneri accessori;□ variazione dell'imposizione fi		uità del canone;		
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione della 	he incide sulla congr	uità del canone;		
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti 	he incide sulla congr	uità del canone;	y Mr	5
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione della 	he incide sulla congr	uità del canone;	y M	
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti □ regolamento condominiale; □ altro 	he incide sulla congr ell'immobile; e servizi;	uità del canone;	7 1	
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti □ regolamento condominiale; 	he incide sulla congr ell'immobile; e servizi;	uità del canone;	7 1	
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti □ regolamento condominiale; □ altro 	he incide sulla congr ell'immobile; e servizi;	uità del canone;	7 1	3
 □ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti □ regolamento condominiale; □ altro 	he incide sulla congr ell'immobile; e servizi;	uità del canone;	7 1	3
□ oneri accessori; □ variazione dell'imposizione fi □ sopravvenienza di elemento c □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione de □ funzionamento degli impianti □ regolamento condominiale; □ altro _	he incide sulla congr ell'immobile; e servizi;	uità del canone;	7	3

CHIEDE

alla	Organizzazione	dei	conduttori/Organizzazione	della	proprietà	edilizia
			quale firmataria dell'Accordo t	erritoriale	e sottoscritto a	i sensi art.
2, cor	nma 3, L. 9 dicembre	1998, n.	. 431 e del D.M. 16/1/2017, depo	sitato in o	data / /	/ presso
il Co	mune di		che, valutata l'ammi	ssibilità d	della presente	istanza ed
indica	ato il negoziatore, pro	oceda ai	i successivi adempimenti previs	ti dall'ar	t. 3 del Regol	amento di
accett artt. 6 Ai fin	azione da parte mia, i 5, 7 e 8 del citato Rego	n caso d olament	zione stragiudiziale allegato E i formale costituzione della Como. atore/conduttore della presente i	missione	, di quanto pre	visto dagli
Autor	rizzo/non autorizzo a	recapita	rmi le successive comunicazioni	alla mai	l pec sopra ind	licata.
	lì		Firma		2.78	_